



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 44 Reg. Gen. Ord.

DEL 4 APR. 2016

e n° 175 Urb.ca

DEL 04/04/2016

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA**

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- FRANCESCHINI Roberto Armando nato a Catania il 12/10/1953 cod. fisc.: FRN RRT 53R12 C3511 proprietario per ½;
- MARLETTA Agata nata a San Giovanni La Punta il 28/02/1956 cod. fisc.: MRL GTA 56B68 H922I proprietaria per ½, coniugi residenti a San Giovanni La Punta in via Busecemi n°62.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

VIA MONTEGRAPPA N°113

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n°282 Reg. Gen. Ord. del 09/12/2002, notificata in data 18/12/2002, al sig. FRANCESCHINI Roberto Armando nato a Catania il 12/10/1953 e residente a San Giovanni La Punta via Buscemi n°62, quale proprietario e responsabile dell'abuso, veniva ordinata la sospensione dei lavori e l'ingiunzione della demolizione, a seguito del rapporto del Corpo di Polizia Municipale n°443/ST/PM del 06/11/2002, per l'esecuzione di opere edilizie abusivamente realizzate nell'immobile sito in via Montegrappa n°113, facente parte di una maggiore estensione di terreno lottizzato abusivamente riportato in catasto al foglio 3 particella 1545 di are 05 ca 60, le cui opere consistono: *"nella realizzazione in sopraelevazione ad una vecchia vasca di accumulo d'acqua, di una costruzione in blocchi di cemento vibro compresso con copertura a tetto su orditure in legno per una superficie di circa 25,00 mq."*;

- il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. n°137/ST/PM del 03/04/2003, comunicava che da sopralluogo eseguito il 31/03/2003, è emerso che il disposto di cui all'ordinanza dirigenziale n°282/2002 Reg. Gen. Ord. del 09/12/2002, nel termine perentorio fissato di 90 (novanta) giorni dall'avvenuta notifica non è stato ottemperato;

- l'accertamento di inottemperanza ad ordinanza Dirigenziale n°282 del 09/12/2002, prot. gen. n°19107 del 17/06/2003, veniva notificato in data 27/06/2003, al sig. Franceschini Roberto Armando;

che con istanza presentata dal sig. Franceschini Roberto Armando, in atti al prot. gen. n°10034 del 31/03/2004, veniva inoltrata domanda relativa alla definizione di illeciti edilizi, ai sensi dell'art. 32 del legge n°326/2003, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nel terreno censito in catasto al foglio 3 particella 671, oggi in catasto urbano foglio 3 particella 2226, la quale viene momentaneamente sospesa in attesa di definizione;

Visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°42/ST/PM del 25/02/2016, ed elevato a carico del Sig. **FRANCESCHINI Roberto Armando** nato a Catania il 12/10/1953 cod. fisc.: FRN RRT 53R12 C351J residente in San Giovanni La Punta via Buscemi n°62, quale comproprietario dell'immobile sito in questa via Montegrappa n°113, ove insiste un fabbricato a piano interrato e terra, oggi riportato in catasto urbano al foglio 3 particella 2226, già oggetto di pregressi accertamenti del Comando Polizia Municipale, mentre con il recente sono state rilevate le seguenti opere edilizie abusive e consistenti:

" Omissis. ... raffrontando l'elaborato planimetrico allegato alla predetta istanza di condono edilizio e lo stato dei luoghi, si è constatata la realizzazione di opere edilizie abusive per la ristrutturazione del piano terra dell'immobile, attraverso la demolizione e la recentissima ricostruzione con un incremento di superficie imputabile al prolungamento di circa mq. 3,00 e chiusura della tettoia precedentemente posta sul lato nord, così come quella precedentemente posta sul lato sud, nonché un piccolo corpo aggiuntivo in ampliamento al prospetto ovest di circa mq. 5,00. Per tale ristrutturazione, in assenza di progetto di calcolo strutturale e n.o. della Soprintendenza, figurano impiegate strutture in c.a. (cordoli, pilastri e travature) tamponamenti e parziali tramezzature con laterizi del tipo poroton".

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°6330 del 01/03/2016, notificata in data 02/03/2016;

Vista la nota di riscontro alla predetta comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) da parte del sig. Franceschini Roberto Armando, in atti al prot. gen. n°7644 del 11/03/2016, la quale non è meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di interventi edilizi abusivi su immobile privo di regolarità urbanistica;

Ritenuto che per detto fabbricato con istanza presentata a nome del sig. Franceschini Roberto Armando, in atti al prot. gen. n°10034 del 31/03/2004, veniva inoltrata domanda relativa alla definizione di illeciti edilizi, ai sensi dell'art. 32 del legge n°326/2003, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nel terreno censito in catasto al foglio 3 particella 671, oggi in catasto urbano foglio 3 particella 2226, la quale viene momentaneamente sospesa, stante la presenza di ulteriori abusi edilizi che hanno determinato l'improcedibilità della stessa;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

SOSPENDE

La definizione del procedimento di cui alla domanda per la definizione di illeciti edilizi, ai sensi dell'art. 32 del legge n°326/2003, in atti al prot. gen. n°10034 del 31/03/2004, presentata a nome del sig. Franceschini Roberto Armando, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nel terreno censito in catasto al foglio 3 particella 671;

ORDINA

ai Sigg. **FRANCESCHINI Roberto Armando** nato a Catania il 12/10/1953 cod. fisc.: FRN RRT 53R12 C3511 proprietario per ½, **MARLETTA Agata** nata a San Giovanni La Punta il 28/02/1956 cod. fisc.: MRL GTA 56B68 H9221 proprietaria per ½, coniugi residenti a San Giovanni La Punta in via Buscemi n°62, quali responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE dei lavori e INGIUNGE la DEMOLIZIONE**, a loro cura e spese, delle recenti opere edilizie abusive meglio descritte in premessa, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento

di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____ n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
